

**Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - vizi di motivazione -
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016**

Motivazione apparente - Rimessione all'interprete per l'integrazione della sentenza - Esclusione
- Conseguenze - Fattispecie.

La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da "error in procedendo", quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto tale una motivazione caratterizzata da considerazioni affatto incongrue rispetto alle questioni prospettate, utilizzabili, al più, come materiale di base per altre successive argomentazioni, invece mancate, idonee a sorreggere la decisione).

Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016